



Alla c.a. Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali

e p.c. ASA S.p.a.

Arpat, dipartimento di Piombino

OGGETTO: D.lgs. 152/2006, art. 6, commi 9 e 9 bis; L.R. 10/2010 art. 58. Richiesta di parere sulla proposta di modifica dei limiti - in deroga - per il parametro Boro allo scarico del depuratore di Campo alla Croce, Comune di Campiglia Marittima (LI). Proponente e gestore: ASA Spa. Esiti della valutazione preliminare.

In relazione alla richiesta di valutazione preliminare pervenuta dal Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali il 28.11.2024 (prot. 0620737), in merito al progetto di modifica indicato in oggetto (presentato allo stesso Settore tramite il SUAP il 14.11.2024) si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

L'impianto di depurazione in oggetto rientra, ai sensi del D.P.R. 59/2013, nel campo di applicazione della autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) ed è attualmente autorizzato con Atto Dirigenziale della Provincia di Livorno n. 141 del 30.07.2015; è stato oggetto di procedura di verifica di assoggettabilità ed escluso da VIA con Atto Dirigenziale della Provincia di Livorno n. 25 del 22.02.2013;

l'impianto rientra tra quelli di cui all'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, punto 7 lettera v) *"impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti"*

recapitano all'impianto di trattamento reflui urbani di Campo alla Croce, il liquame in arrivo dalla rete fognaria di Venturina ed aree industriali di Campo alla Croce e Montegemoli, i reflui prodotti dallo stabilimento per la lavorazione del pomodoro di Venturina (Gruppo Italian Food S.p.a.) e il liquame grigliato e sollevato dal depuratore ASA Spa di Guardamare; il refluo chiarificato e disinfettato viene scaricato nel vicino fosso Corniaccia;

con Decreto dirigenziale del Settore scrivente n. 5606 del 07.04.2021, è stato escluso dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale il progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione in oggetto, riguardante le sezioni di:

1. ingresso e pretrattamento;
2. ossidazione;
3. sedimentazione;
4. disinfezione;
5. trattamento fanghi;

successivamente, con nota del 03.05.2024 (prot. 251545), il Settore scrivente si è espresso sulla non sostanzialità ai fini VIA dell'inserimento di una sezione di trattamento di affinamento del refluo depurato ai fini del riutilizzo delle acque, oltre che a scopi industriali, anche a fini agricoli.

L'impianto è attualmente in esercizio e fa parte del servizio idrico integrato.

Progetto di modifica previsto



Viene proposta la richiesta di deroga sul limite previsto per il parametro boro, per lo scarico in acque superficiali: 8 mg/l, invece del limite di legge (Tab. 3, All. 5, alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006) pari a 2 mg/l.

Tale valore richiesto in deroga è riportato nelle conclusioni dell'elaborato *“Nota di richiesta del riconoscimento di specifica deroga per il parametro Boro ai limiti della tab.3 allegato 5 parte III per le acque scaricate dai depuratori dell'ATO5 Toscana Costa siti in VdC, isola d'Elba e Capraia (datata 29.12.2023)”*.

Considerazioni del proponente

Il proponente motiva la richiesta, in relazione al contesto ambientale in cui il depuratore opera; infatti nell'area territoriale della Val di Cornia il boro ha origine naturale e viene ritrovato nelle acque di falda, sia per rilascio dalle argille presenti nel bacino del fiume Cornia sia per l'intrusione dell'acqua di mare, fenomeno crescente a causa del cambiamento climatico.

Questo doppio meccanismo di apporto ha determinato nel tempo un innalzamento del tenore di questo elemento in falda, con picchi di concentrazione per taluni pozzi anche fino a 8 mg/l.

Conseguentemente, lo scarico in fognatura di acque emunte dai pozzi per vari usi, che presentano alti valori di boro, comporta la presenza dell'elemento nei reflui urbani.

Le concentrazioni di Boro nelle acque sotterranee del territorio della Val di Cornia hanno valori superiori a 5 mg/l.

In merito alla necessità di deroga allo scarico, il proponente argomenta quanto segue:

- il d.lgs 18/2023 stabilisce per la qualità delle acque destinate al consumo umano un valore di concentrazione del boro pari a 1,5 mg/l, incrementabile a 2,4 mg/l qualora l'acqua desalinizzata sia la principale fonte del sistema di fornitura in questione o in regioni in cui le condizioni geologiche potrebbero causare livelli elevati di boro nelle acque sotterranee, come per l'ambito territoriale in esame;
- la parte terza del d.lgs 152/2006 ha fissato la concentrazione del boro a 2 mg/l per lo scarico in acque superficiali (Tab. 3 dell'All. 5), senza distinzione tra scarico a mare e scarico in corpo idrico interno;
- l'art. 101 comma 1 del d.lgs 152/2006 e l'art. 21 della L.R. 20/2006 prevedono la possibilità di accordare specifiche deroghe ai limiti tabellari allo scarico ed idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto, per l'eventualità di guasti e per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime;
- il Boro è fra i parametri per cui la regione può individuare diversi limiti, rispetto all'allegato 5 Parte terza d.lgs 152/2006, acquisito il parere di ARPAT;
- il valore limite tabellare per il boro, pari a 4 mg/l per gli scarichi in pubblica fognatura (che conduce al depuratore), può determinare valori di concentrazione del boro allo scarico del depuratore superiori a 2 mg/l. Gli scarichi in fognatura con alte concentrazioni di boro non possono essere interrotti dal gestore, per ragioni di tutela della salute pubblica e perché ciò significherebbe rendere inagibili le strutture allacciate;
- nella rete fognaria recapitante al depuratore ASA Spa di Campo alla Croce è stato registrato un incremento nel tempo dei valori di boro (fino a valori di poco inferiori a 4 mg/l), anche a causa dei reflui provenienti dal pomodorificio;
- recapitano al depuratore di Campo alla Croce anche le acque di restituzione dell'impianto ASA Spa di trattamento del boro nelle acque potabili di Coltie, ricche di questo elemento;
- ai fini del riutilizzo delle acque reflue trattate, il D.M. n. 185/2003 prevede per il Boro valore limiti di 1,0 mg/l. ASA Spa ritiene che le Regioni abbiano autonomia nel definire deroghe rispetto al parametro boro;
- il depuratore di Campo alla Croce, quale depuratore di reflui urbani, non è in grado di trattare e quindi abbattere il tenore di boro; ASA Spa ritiene di non poter intervenire su tale aspetto;
- tutti gli altri parametri analizzati allo scarico del depuratore sono risultati performanti, a dimostrazione di una corretta gestione;
- il proponente non può impedire scarichi in fognatura con valori di boro fino a 4 mg/l;



il proponente, con riferimento al periodo temporale per l'esercizio della deroga richiesta, riporta: “ *il periodo di applicazione della deroga si richiede che abbia decorrenza, al completamento del procedimento di verifica tecnica delle condizioni di cui all'allegato 7, vista la condizione di valore di fondo naturale emersa dai controlli 2023, a partire dalla data della prima richiesta di ASA – 29/12/23 in allegato.*

Si prevede di completare le opere di collettamento presso il potabilizzatore di Francina, e quindi direttamente a mare, delle acque di restituzione che ad oggi conferiscono nella fognatura pubblica urbana di Venturina - depuratore di Campo alla Croce - entro il 31/12/2029.

Le tempistiche indicate sono determinate dalla necessità di modifica del piano degli investimenti dell'Autorità Idrica Toscana e dalla progettazione/messa in esercizio di un sistema di interconnessione degli acquedotti della val di Cornia e dei relativi collettamenti delle acque di restituzione”.

Il proponente fornisce, a supporto della richiesta di deroga in oggetto, alcuni degli elementi tecnici ed ambientali previsti dall'allegato 7-bis del d.p.g.r. 46/R/2008.

Con riferimento alle condizioni escludenti per la concessione della deroga, di cui al suddetto allegato, ASA indica che:

- il boro ha effetti di ecotossicità a valori ordinariamente ben superiori a quelli attesi;
- il corso d'acqua recettore dello scarico o il suo bacino imbrifero di riferimento non ha una classificazione dello stato ecologico;
- il corpo idrico recettore non rientra fra quelli con obiettivi a specifica destinazione
- il corpo idrico recettore non rientra fra quelli caratteristici di zone sensibili o vulnerabili e le sostanze per le quali si richiedono valori limite diversi sono le medesime per le quali esiste la criticità dell'area sensibile;
- l'inquinante di cui è chiesto un valore limite di emissione diverso non comporta un rischio sanitario o un'alterazione di destinazione d'uso delle acque del corpo idrico recettore;
- non risultano, concessioni superficiali potabili e irrigue 1 km a valle e 1 km a monte dello scarico del depuratore.

Il proponente, con riferimento a quanto previsto al paragrafo 3, punto 8, dell'Allegato VI-bis al D.P.G.R. 46/R/2008, dichiara l'impossibilità di raggiungere il valori limite tabellare allo scarico per il boro, pur con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

Lo scarico del depuratore di Campo alla Croce confluisce nel Fosso Corniaccia, che dopo circa 9,5 km sfocia in mare, presso la località Gagno - Terre Rosse. Nel tratto compreso fra lo scarico ed il mare, non sono presenti corpi idrici classificati.

Il proponente ha fornito specifica relazione sull'incidenza dello scarico del depuratore sulla qualità dei corpi idrici recettore, con riferimento ad una serie di campionamenti (n.6 totali di cui due a monte e 4 a valle, l'ultimo alla foce in mare) nel fosso Corniaccia.

I risultati mostrano un valore di concentrazione di Boro di 3,4 mg/l a circa 800 m dallo scarico del Depuratore di Campo alla croce (Campione n. 5). Nel resto dei campioni a valle dello scarico, sino allo sbocco a mare la concentrazione di Boro oscilla intorno al valore di 2,5 mg/l. I valori di Boro nei campioni di monte rilevano concentrazioni di Boro di 0,84 mg/l (campione n. 1) e (campione n.2) di 1,22 mg/l.

A tale proposito il proponente osserva che il Fosso Corniaccia “*ha le prime portate significative nel tratto urbano di Campiglia frazione di venturina. Il valore di fondo rilevato a monte del tratto urbano è comunque già significativo, a conferma che il valore di fondo naturale del boro, comunque variabile, sia come in quasi tutti i corpi idrici dell'area, significativamente superiore al valore di fondo delle altre aree della toscana, [...]. Nell'attraversare l'area urbana, si rileva un incremento significativo di Boro legato al ricevimento del contributo del sistema di drenaggio urbano [...] le acque delle fognature bianche sono in gestione dall'amministrazione comunale. Nella campagna svolta, è inoltre evidente che il contributo più importante di boro nel corpo idrico, non avviene solo a carico del depuratore, che convoglia le acque sia degli scarichi civili che industriali che delle acque di restituzione del potabilizzatore delle acque potabili in fognatura. Apporti*



sono presenti sia a monte che a valle del depuratore rispetto ad un valore di assenza di boro, come normalmente avviene in altri bacini della Regione Toscana.”

Con riferimento al corpo idrico recettore finale dello scarico, ovvero il mare presso Gagno - Terre Rosse, (concentrazione di boro nel campionamento eseguito il 5.11.2024 pari a 4,9 mg/l), il proponente ritiene che l'apporto del fiume Corniaccia non possa incidere sulla concentrazione di boro nelle acque di mare.

Circa la fattibilità tecnica di sostituire le materie in ingresso all'impianto da cui proviene lo scarico, trattandosi di acque derivate, di scarichi di terzi in pubblica fognatura, di acque di restituzione dell'impianto di potabilizzazione, il proponente ritiene questa ipotesi non percorribile.

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

La deroga richiesta dal proponente per il parametro boro, con riferimento al valore limite allo scarico in acque superficiali (da 2 a 8 mg/l), è prevista fino ad un valore pari al doppio del limite tabellare in pubblica fognatura (4 mg/l), fino al quadruplo del limite tabellare allo scarico in acque superficiali.

Il boro è un microelemento necessario in piccole quantità alla vita delle piante, che – a concentrazioni più elevate - ha effetti fitotossici che si manifestano a concentrazioni differenti dell'elemento nelle acque di irrigazione, in funzione della specie vegetale interessata. La vigente normativa in materia di acque destinate al consumo umano prevede limiti alle concentrazioni di boro, così come la normativa per il riutilizzo delle acque reflue.

Non risulta che per il boro sia stato individuato un valore di fondo naturale per l'area della Val di Cornia.

Per il corpo idrico recettore dello scarico del depuratore non sono stati individuati standard di qualità ambientale (SQA) né definito il regime idrologico.

Nella documentazione agli atti del Settore scrivente, relativa al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ed alla successiva valutazione preliminare, non risulta indicato - fra i flussi costituenti il refluo in ingresso al depuratore - quello proveniente dalle acque di restituzione dell'impianto di potabilizzazione di Coltie. Tali acque - per loro natura - sono ricche di boro il quale, per le sue caratteristiche chimiche, non può essere rimosso da un impianto di trattamento di reflui urbani come quello in esame.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- il punto 7.v) ed il punto 8.t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art.58 della l.r. 10/2010;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- il paragrafo 4 dell'allegato B alla d.g.r. 1083/2024;
- la l.r. 22/2015

visti i principi di precauzione e di prevenzione di cui all'articolo 3-ter del d.lgs.152/2006;

visti l'art.101 del d.lgs 152/2006, l'art.21 della l.r. 20/2006, l'art. 16-bis e l'allegato 7-bis del d.lgs.46R/2008;

dato atto che l'impianto in esame è stato oggetto di procedimenti di verifica di assoggettabilità, conclusi con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;



considerato che il progetto di modifica proposto comporta valori allo scarico del boro notevolmente superiori a quelli tabellari, con un incremento significativo del flusso di massa allo scarico dell'impianto di depurazione;

visti i possibili riflessi in termini di capacità di carico del corpo idrico recettore e di sostenibilità ambientale del diverso valore limite richiesto per l'inquinante boro, con riferimento alla qualità delle acque;

considerato che l'applicazione del diverso valore limite per il boro non comporta potenziamento o variazione delle caratteristiche dell'impianto in esame, ma ne comporta modifica al funzionamento in termini di concentrazione di boro allo scarico e può comportare un incremento significativo dei fattori di impatto, in termini di qualità delle acque;

si ritiene che il progetto di modifica in esame rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in quanto modifica sostanziale a carattere gestionale di un impianto esistente, e che quindi debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, nella quale verranno consultati i Soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico.

Ai fini della eventuale presentazione di una istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della l.r. 10/2010, si raccomanda alla Società in indirizzo di tenere conto di quanto segue:

- dell'art. 19 e degli allegati IV bis e V alla parte seconda del d.lgs. 152/2006;
- dell'art. 48 della l.r. 10/2010;
- degli allegati A e B alla D.G.R. n.1083 del 30/09/2024;
- delle indicazioni riportate sul sito della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it/-/valutazione-di-impatto-ambientale-via>), "Guida per il proponente" ovvero sul portale dell'applicativo regionale GEA all'indirizzo:GEA-FrontOffice: <https://servizi.patti.regione.toscana.it/star/ente/GEA?dominio=GEA>. Si precisa che dal 1.1.2025 sarà obbligatorio presentare le istanze in materia di VIA tramite l'applicativo GEA;
- della parte terza del d.lgs.152/2006 ed in particolare dell'art.101 commi 1 e 2;
- del decreto del Presidente della Giunta regionale 4 giugno 2024, n. 20, che ha modificato il suddetto d.p.g.r. 46R/2008;
- delle considerazioni svolte nella presente valutazione.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che, ai sensi di quanto previsto all'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006, la presente valutazione preliminare verrà pubblicata sul sito web della Regione Toscana.

Si comunica a ASA Spa ed ai relativi consulenti l'Informativa agli interessati ai sensi dell'art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- titolare incarico E.Q., dott. Lorenzo Galeotti tel. 055.4384384, mail: lorenzo.galeotti@regione.toscana.it
- istruttore pratica, dott.ssa Pamela Tomberli- tel. 055 4387196, mail: pamela.tomberli@regione.toscana.it

La Responsabile
arch. Carla Chiodini



Informativa agli interessati art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto ; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.